AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Le restrizioni all'esportazione su prodotti e paesi di destinazione: il ruolo dell'Agenzia delle Dogane

La normativa su beni e tecnologie a duplice uso (c.d. *dual use*)

Simone LOMBARDELLI

Ufficio Dogane di Treviso - Antifrode

Treviso, 22 novembre 2017

Camera di Commercio di Treviso e Belluno

Sala Conferenze (piazza Borsa n.3)

Seminario Export controls: gestire le esportazioni in sicurezza

Introduzione

I prodotti ad alto contenuto tecnologico, alcune materie prime e certi semilavorati, pure essendo di comune uso civile, potrebbero trovare applicazione anche per finalità militari o di terrorismo.

Tali beni sono denominati **a duplice uso** e sono assoggettati a precise disposizioni a garanzia per la sicurezza nazionale ed internazionale.

La normativa che regola la esportazione dei beni e tecnologie a duplice uso richiede attenzione da parte innanzitutto degli operatori economici.

Per una corretta gestione delle esportazioni è importante **l'analisi preliminare in azienda** del rischio della operazione commerciale che si intende realizzare, ponendosi due domande fondamentali:

1) **i prodotti da esportare ricadono o no nell'ambito dei beni duali soggetti ad autorizzazione**?

2) **Le merci sono destinate a Paesi soggetti a sanzioni o misure restrittive da parte di Organismi Internazionali o dell'Unione Europea**?

Il **continuo progresso tecnologico** ha nel frattempo sempre più esteso le possibilità di intervento diretto dell'uomo in modalità sempre più incisive e con un *range* più ampio tra possibile utilizzo di prodotti e tecnologie per finalità di progresso, ad es. per curare, costruire etc., oppure, al contrario, per finalità di male, per imporsi, per volontà di potenza, per combattere con violenza altri etc.

La **diffusione mondiale delle reti informative telematiche** ed il continuo sviluppo della **globalizzazione dei mercati** hanno reso di fatto facilmente accessibile anche a distanza senza nemmeno necessità di identificazione diretta dell'acquirente pure prodotti e tecnologie complesse o potenzialmente utilizzabili per scopi dannosi

Attualità della problematica dei beni a duplice uso

Già circa 70 anni fa, nel giugno del 1948 il più illustre scienziato del tempo, alla domanda formulata da un giornalista sulle prospettive future e sul rischio di una terza guerra mondiale, ha risposto con una frase oramai celebre, e che ancor più in questi tempi ha valenza ed attualità:

«NON HO IDEA DI QUALI ARMI SERVIRANNO PER COMBATTERE LA TERZA GUERRA MONDIALE, MA LA QUARTA SARÀ COMBATTUTA COI BASTONI E CON LE PIETRE»

ALBERT EINSTEIN

Attualità della problematica dei beni a duplice uso

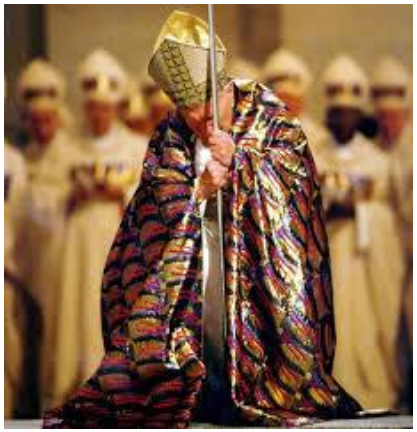

Più di recente, l’8 ottobre del 2000, con l’umanità che si era appena approssimata a varcare la soglia del terzo millennio, il suo più illustre rappresentante del tempo aveva avvisato Sulle responsabilità eccezionali che si prospettavano:

«L'UMANITÀ POSSIEDE OGGI STRUMENTI D’INAUDITA POTENZA:
PUÒ FARE DI QUESTO MONDO UN GIARDINO,
O RIDURLO A UN AMMASSO DI MACERIE.
HA ACQUISTATO STRAORDINARIE CAPACITÀ D’INTERVENTO
SULLE SORGENTI STESSE DELLA VITA:
PUÒ USARNE PER IL BENE, DENTRO L'ALVEO DELLA LEGGE MORALE,
O PUÒ CEDERE ALL'ORGOGLIO MIOPE
DI UNA SCIENZA CHE NON ACCETTA CONFINI,
FINO A CALPESTARE IL RISPETTO DOVUTO AD OGNI ESSERE UMANO.
OGGI COME MAI NEL PASSATO,L'UMANITÀ È A UN BIVIO».

GIOVANNI PAOLO II

Tratto da Preghiera di Affidamento della umanità a Maria Santissima durante il Giubileo dei Vescovi

Attualità della problematica dei beni a duplice uso

11 SETTEMBRE 2001

Quando gli economisti ed i politici erano pervasi da una corrente di ottimismo sulle nuove potenzialità dei mercati visti gli sviluppi tecnologici in essere, alle 8 e 45 dell'11.09.2001 un Boeing 767 della United Airlines si schianta su una delle Torri Gemelle di New York. Poco dopo un secondo aereo colpisce la Torre Sud, mentre un terzo aereo si schianta sul Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa, a Washington. Un quarto aereo con 45 passeggeri a bordo precipiterà poco dopo in Pennsylvania vicino a Pittsburgh. L' attacco provoca 2986 vittime. Inoltre, 24 persone risultano tuttora disperse

Da tali eventi, la storia della umanità del terzo millennio è comunque cambiata

Attualità della problematica dei beni a duplice uso

RECENTI ATTENTATI TERRORISTICI LA BOMBA TATP O C.D. «MADRE DI SATANA»

Facile da costruire con pochi ingredienti che si trovano in un comune supermercato, una bomba fai da te, è l'ordigno più usato dai terroristi con potere esplosivo superiore dell'80% rispetto alla comune dinamite:

Perossido di acetone: cristalli che si presentano come polverina bianca. Per sintetizzarlo basta metter insieme

Acido solforico, cloridrico o muriatico

Perossido di idrogeno (banale acqua ossigenata)

Bicarbonato, acetone per le unghie e chiodi

L'ordigno può essere nascosto in piccoli oggetti come scarpe etc. L'esplosivo è pericoloso da maneggiare perché il composto chimico è molto instabile. Per farlo esplodere basta anche un cellulare o rompere le cinture che indossano i terroristi.

Attualità della problematica dei beni a duplice uso

UTILIZZO IN ATTENTATI TERRORISTICI DELLA BOMBA TATP O C.D. «MADRE DI SATANA»

06.09.2017: due uomini arrestati in Francia in una operazione antiterrorismo a Villejuif a sud di Parigi: trovato materiale per costruire esplosivo TATP oltre a bombole di gas e fili elettrici. Polizia allertata da un idraulico per sostanze sospette

23.08.2017: scoperto un secondo covo vicino Barcellona, dopo gli attentati del 19.08 sulla Rambla, ove la polizia ha trovato 500 litri di acetone, chiodi destinati ad essere utilizzati come schegge, pulsanti per avviare esplosioni

18.08.2017: esplosione del covo di Alcantar, vicino Barcellona, ove i terroristi avevano un centinaio di bombole di butano e propano, armi ed esplosivi

22.05.2017: attentato di Manchester con attentatore fai da te che ha seguito le istruzioni su un video in youtube;

22.03.2016: attentato all'aeroporto e metro di Bruxelles con utilizzo di tre ordigni TATP introdotti nei pressi dei banchi accettazione check in, zona collegamento con i controlli di sicurezza e nei pressi della fermata Maalbeek del metro di Bruxelles

13.11.2015: attentati multpili a Parigi, con tentato utilizzo anche della bomba TATP all'ingresso dello stadio di Saint Denis, con materiale per attentato poi trovato in un covo nel quartiere Scharebeek in Bruxelles

Attualità della problematica dei beni a duplice uso

22 NOVEMBRE 2017

L‘ **assetto geostrategico mondiale** conseguente ai tragici eventi dell’ 11 settembre **è profondamente mutato** e sono più vibranti le **tensioni internazionali** dovute ad una crescente propensione verso attività di sviluppo di armi di distruzione di massa da parte di alcuni Paesi o gruppi terroristici che non sono proprio in sintonia con le politiche internazionali di pacifica convivenza e di non proliferazione nucleare e regolamentazione del commercio dei materiali di armamento

Diritto Comunitario e Diritto nazionale
Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Le decisioni politiche della UE relative a interventi da effettuare nell'ambito della **Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC)** vincolano gli Stati membri dell'UE, i quali in base al Trattato di funzionamento UE (TFUE) hanno l'obbligo di conformare le proprie politiche nazionali alle posizioni adottate dall'Unione

Gli **Stati membri** devono consultarsi, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio UE, in merito a qualsiasi questione di politica estera e sicurezza di interesse generale e prima di assumere qualsiasi impegno internazionale che possa ledere gli interessi dell'UE (art 32 TFUE). Essi coordinano le azioni nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze diplomatiche, dove difendono le posizioni dell'UE.

In base alle decisioni politiche assunte dal Consiglio UE in sede di PESC si determinano le misure restrittive e gli embarghi commerciali

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)
Sanzioni e misure restrittive

Sanzioni di natura politica: sono costituite da sanzioni diplomatiche ed embarghi, e sono decise dal Consiglio UE all'unanimità ai sensi dell'Art 5 del TFUE. Trovano attuazione a livello statale

Sanzioni di natura economica: L'art 215 TFUE definisce le sanzioni di natura economica nel momento in cui una decisione politica presa all'unanimità nell'ambito della PESC prevede l'interruzione delle relazioni economiche con uno o più paesi con il Consiglio UE che in questo caso delibera a maggioranza qualificata su proposta dell'Alto Rappresentante e della Commissione

Smart Sanctions: L'art 275 TFUE tratta di sanzioni mirate aventi come destinatari non uno Stato ma individui o gruppi di individui al fine di ridurre le conseguenze economiche sulla popolazione locale.

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)
Art. 215 TFUE Misure restrittive ed embarghi

Art 215 TFUE "***Quando una decisione è adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato sulla UE prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio … adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento Europeo.***

…Il Consiglio può adottare …. Misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche di gruppi o entità non statali"

Le sanzioni della UE hanno un doppio limite: devono rispettare gli obblighi internazionali della UE stessa e gli obblighi in materia di diritti umani, (Sentenza Corte di Giustizia UE caso Kadi del 2008: "Gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l'effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato UE tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità"

DUAL USE

Norme Internazionali di riferimento

Trattati ed accordi internazionali

- Trattato di non proliferazione nucleare (1970);
- Convezioni per il bando delle armi chimiche (1993) e biologiche (1972);
- Intese internazionali integrative – accordi spontanei tra stati e siti Internet di riferimento:
  1976 N.S.G. Nuclear Suppliers Group **www.nsg-online.org**
  1985 Australia Group (Settore chimico e biologico)
  www.australiagroup.net/en/controllist.htm
  1987 M.T.C.R. Missile Technology Control Regime
  http://mtcr.info/
  1996 A.W. Accordo Wassenaar *«No undercut policy»*
  www.wassenaar.org (Settore alta tecnologia)

Norme fondamentali di riferimento sul *dual use*
Normativa UE e Nazionale

Regolamentazione Comunitaria fondamentale sul *dual use*

La Normativa UE di riferimento in materia di *dual use* è il **Regolamento 428 del Consiglio UE emanato il 05.05.2009** pubblicato sulla GUCE L134 del 29.05.2009 (disciplina del regime comunitario di controllo)

Dalla data di entrata in vigore, il Reg 428/2009 ha abrogato il regolamento precedente 1334/2000 che disciplinava la materia

Il Reg 428/2009 è soggetto a periodici aggiornamenti nella parte normativa e negli allegati tecnici (da ultimo da Reg. Commissione UE del 12.09.2016 n 1969 che incluso nuovi beni nella lista dei prodotti soggetti ad autorizzazione, revisionato alcune note e descrizioni tecniche ed ha rimosso alcuni prodotti precedentemente inseriti ora non più *dual use*)

Normativa nazionale fondamentale sul *dual use*

Decreto Legislativo n 96 del 09.04.2003, pubblicato sulla G.U. del 05.05.2003 (norma attuativa disposizioni UE in materia di *dual use*)

Il D Lg.vo 96/2003 fa riferimento al Reg UE 1334/2000 oramai abrogato ma vale in Italia come attuazione del successivo Reg 428/2009

Le fonti normative comunitarie
Reg 428/2009 norma base UE sul *dual use*

Il diritto della UE è fonte normativa sovraordinata rispetto al diritto nazionale

Queste due fonti normative sono tra loro complementari con il diritto nazionale che integra e completa la disciplina UE in materia di *dual use*

Le norme UE a livello sanzionatorio contengono solamente indicazioni di principio e anche sul *dual use* il precetto penale è demandato nella definizione della fattispecie e della sanzione agli Stati nazionali, nel caso di specie da Art 24 Reg 428/2009

Il Reg 428/2009 è la norma fondamentale per gli stati aderenti alla UE sul *dual use*. La sua ultima modifica è intercorsa con il Reg 1969/2016. Dal **26.09.2017** la Commissione UE ha **iniziato la procedura per l'aggiornamento dell'Allegato I del Reg 428/2009**. Le modifiche entreranno in vigore **entro il 25.11.2017**

Le fonti normative nazionali
Decreto Legislativo n 96/2003 e suc. Mod.
norma nazionale sanzionatoria sul *dual use*

L'importanza della materia della disciplina delle esportazioni per i beni *dual use* ha portato il legislatore nazionale ad emanare fin dal 2003 (con la vigenza del precedente Reg UE base n.1334/2000) una specifica normativa di attuazione e di applicazione di sanzioni amministrative e penali:

Decreto Legislativo n.96 del 09.04.2003, e successive modifiche;

Questa normativa base nazionale per la disciplina in generale in Italia dell'esportazione dei beni c.d. *duali* **non va confusa con la normativa nazionale di dettaglio** che attua in Italia specifiche restrizioni determinate sempre a livello di Reg UE, riferite ad esempio a determinati Stati per misure di politica commerciale, o applicazione di sanzioni internazionali per violazione di diritti umani e simili:

È il caso del **Decreto Legislativo n.64 del 14.05.2009**, che detta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE **concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran**

Le fonti normative in materia di *dual use* competenze della Commissione UE e Stati membri

Il Reg 428/2009 fornisce una base legale per il controllo dei beni c.d. *duali* per consentire agli stati membri di rispettare gli impegni assunti dalla UE con trattati internazionali di non proliferazione e conformarsi ai Trattati stessi della UE

Il Reg 428/2009 intende agevolare gli scambi legittimi di materiali **sensibili** ponendo maggiore attenzione su controlli all'esportazione per la lotta al terrorismo stabilendo:

Ruolo per la Commissione UE

- Propone la legislazione ed aggiorna la lista dei prodotti controllati
- Interagisce con i rappresentanti della industria UE e relaziona al Parlamento UE
- Controlla l'attuazione del Regolamento e pubblica le informazioni relative a misure nazionali sulla G.U.E.
- Delinea i principi per l'applicazione di sanzioni amministrative e penali

Ruolo per gli Stati membri della UE

- Applicano la legislazione comunitaria determinando nello specifico le sanzioni e concedono le autorizzazioni
- In Italia l'Autorità competente a tale scopo è il **M.I.S.E.** (Ministero Industria e Sviluppo Economico – D.G.P.C.I. – Diviosne IV – mail **polcom4@mise.gov.it**)

http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

- Attuano i dinieghi ed applicano le sanzioni
- Adottano la legislazione complementare nei settori definiti della normativa UE compresi gli strumenti di agevolazione degli scambi a livello nazionale

Definizione di beni c.d. *duali*
Art 2 Reg 428/2009

Il Regolamento UE all'Art 2 fornisce la **definizione** di **prodotti a duplice uso**: «***i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari***».

La definizione fornita dal Regolamento ha portata generale, mentre per la **individuazione specifica dei prodotti, materiali, componenti e tecnologie *dual use*, occorre consultare analiticamente gli Allegati del Reg 428/2009** che contengono **le liste dei prodotti *duali***

Liste di controllo
(Allegati I e IV del Reg 428/2009)

Gli **Allegati I e IV del Reg 428/2009** concretizzano tecnicamente gli accordi di diritto internazionale sul controllo dei beni a duplice uso.

Allegato I: riporta l'elenco completo di tutti i beni che sono sottoposti a controllo nell'ambito dei vari regimi multilaterali di non proliferazione ed in base alla Convezione sulle armi chimiche, gli altri due allegati costituiscono sotto insiemi dello stesso Allegato I

Allegato IV: riporta un numero ristretto di beni già listati nell'Allegato I che per la loro particolare sensibilità sono soggette a **controllo anche nello ambito degli scambi INTRA**

Ai sensi dell'Art.15 l'elenco è sottoposto con cadenza regolare ad aggiornamento

Liste di controllo Reg 428/2009
10 Categorie

0) MATERIALI NUCLEARI
1) MATERIALI CHIMICI, MICROORGANISMI E TOSSINE
2) TRATTAMENTO E LAVORAZIONE METALLI
3) MATERIALI ELETTRONICI
4) CALCOLATORI
5) TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA INFORMATICA
6) SENSORI LASER
7) MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
8) MATERIALE NAVALE
9) SISTEMI DI PRODUZIONE VEICOLI SPAZIALI

Liste di controllo Reg 428/2009 Codifica

La seconda modalità di individuazione delle liste di controllo sul *dual use* è la **codifica** che, mediante di solito caratteri alfanumerici, precisa i controlli di riferimento, di natura multilaterale o su base nazionale (tre cifre), e i numeri di ordine delle varie voci (una lettera per il paragrafo e una cifra per il sotto paragrafo).

La **categoria 0**, invece, riporta direttamente tutti i materiali della Trigger List, cioè la lista di attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare, fissile speciale (gruppo dei fornitori nucleari)

Liste di controllo Reg 428/2009
Dettagli di Codifica

- **Le tre cifre da 000 a 099** identificano il Wassenaar Arrangement
- **Le tre cifre da 100 a 199** identificano il Missile Technology Control Regime
- **Le tre cifre da 200 a 299** identificano il Nuclear Suppliers Group
- **Le tre cifre da 300 a 399** identificano il Gruppo Australia
- **Le tre cifre da 400 a 499** identificano la Convenzione sulle armi chimiche
- **Le tre cifre da 500 a 899** risultano non assegnate
- **Le tre cifre da 900 a 999** identificano i controlli apposti su base nazionale

Liste di controllo Reg 428/2009
Esempio di Codifica

In sostanza **ogni voce dell'elenco è contraddistinta da un carattere alfanumerico di identificazione**

Ad esempio, nel codice alfanumerico **9E003A1**

9 rappresenta la categoria del materiale (materiale aero spaziale e sistemi di propulsione)

E è il tipo di materiale (tecnologia)

0 il regime di controllo di riferimento (Wassenaar Arrangement)

03 il sottotipo di materiale (oltre le tecnologie)

A il paragrafo (tecnologia necessaria per lo sviluppo o la produzione di componenti e sistemi di motori a turbina a gas)

1 il sotto paragrafo (palette mobili, fisse, etc.)

Liste di correlazione
Tra la TARIC e gli Allegati al Reg 428/2009

Per consentire una più facile classificazione ed individuazione dei beni duali regolati dal Reg 428/2009 la Commissione UE ha predisposto e pubblicato la lista di correlazione tra la TARIC (Tariffa Doganale Comunitaria) in base alla quale si effettuano i controlli in Dogana e le liste dei beni di cui al Reg 428/2009

Tale lista di correlazione è consultabile al sito UE

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154129.2015-2420.pdf

All'interno del portale dedicato dalla Commissione UE alla normativa *dual use* reperibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

L'aggiornamento annuale dell'Allegato I Reg 428/2009 è stato approvato il 26.09.2017 dalla Commissione UE, entrerà in vigore entro 60 gg.

Il testo è consultabile al link seguente

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156133.pdf

Una supervisione sulle misure nazionali di dettaglio applicate dai vari Stati membri UE è consultabile al link

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

Esatta individuazione
Del Codice TARIC della merce da esportare

Il **Codice TARIC** è un metodo di classificazione unificato tra gli Stati membri della UE delle merci oggetto di scambio internazionale ai fini della determinazione delle tariffe doganali.

La TARIC è consultabile nel sito dell'Agenzia delle Dogane al link:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

settore Dogane "Tariffa Doganale TARIC"

oppure consultando il sito della Commissione Europea al link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it

La corretta classificazione TARIC della merce da esportare, grazie alla tabella di correlazione della UE, può comportare un esatto inquadramento della stessa in ordine anche agli adempimenti ed eventuali obblighi della normativa *dual use*.

La tabella di correlazione riconduce agli allegati I e IV Reg. 428/2009

Esempio di consultazione della TARIC

La verifica della TARIC evidenzia se il **prodotto da esportare è potenzialmente a duplice uso.** In caso affermativo è necessario verificare che il prodotto non abbia caratteristiche tali da rientrare tra quelli di cui all'Allegato I del Reg CE n 428/2009 .

Esempio: esportazione di "*tubi di acciaio inossidabile … altri saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili , saldati… trafilati o laminati a freddo*" classificabili al codice di Nomenclatura combinata N.C. **7306.40.20** della TARIC doganale, anche se componenti di impianti complessi.

Una volta selezionato il prodotto, si deve selezionare «misure esportazione» e scegliere il paese di destinazione della merce. Nel caso specifico, se si sceglie un paese comune, come Albania etc, l'esportazione risulta soggetta ad autorizzazione *dual use.* Consultando le note vengono specificati i codici (1C116, 1C216,…) di correlazione con le descrizioni dei prodotti riportate nell'Allegato I del Reg 428/2009. In caso di riscontro di dettaglio positivo è confermato anche nello specifico che il bene è soggetto ad autorizzazione *dual use*

Esempio di consultazione della TARIC

Selezionato il prodotto, in questo caso la nomenclatura combinata 73064020 – TARIC 00 «trafilati o laminati a freddo», dopo aver selezionato «misure esportazione» come paese destinazione della merce si può inserire la dicitura «**tutti**».

In questo caso si ha una panoramica generale delle autorizzazioni richieste e di eventuali ulteriori restrizioni o embarghi per tutte le destinazioni di quella specifica tipologia di merce ad un determinato paese piuttosto che ad un altro:

Per i prodotti ricadenti nella NC 73064020 TARIC 00, oltre alla indicazione generale che il bene è potenzialmente soggetto ad autorizzazione *dual use* (fatti salvi singoli approfondimenti in base alle indicazioni di dettaglio), esistono prescrizioni specifiche più restrittive in caso di esportazione verso la **Corea del Nord** (Reg UE n 1509/2017); **Iran** (Reg UE n 267/2012) e **Siria** (Reg UE 509/2012).

Esatta individuazione
Del Codice TARIC della merce da esportare

Il **Codice TARIC** è un metodo di classificazione unificato tra gli Stati membri della UE delle merci oggetto di scambio internazionale ai fini della determinazione delle tariffe doganali.

La TARIC è consultabile nel sito dell'Agenzia delle Dogane al link:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

settore Dogane "Tariffa Doganale TARIC"

oppure consultando il sito della Commissione Europea al link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it

La corretta classificazione TARIC della merce da esportare, grazie alla tabella di correlazione della UE, può comportare un esatto inquadramento della stessa in ordine anche agli adempimenti ed eventuali obblighi della normativa *dual use*.

La tabella di correlazione riconduce agli allegati I e IV Reg. 428/2009

«So di non sapere» è il motto della Sapienza di Socrate … a valere oggi per la normativa *dual use*!

Questa esatta individuazione della merce in rapporto alla TARIC è una attività semplice, scontata …. ovvero complessa, dinamica, da mantenere in continuo aggiornamento con il supporto di competenze tecniche multidisciplinari?

«DOVETTI CONCLUDERE MECO STESSO CHE VERAMENTE DI COTEST'UOMO ERO PIÙ SAPIENTE IO … COSTUI CREDEVA DI SAPERE E NON SAPEVA, IO INVECE, COME NON SAPEVO, NEANCHE CREDEVO DI SAPERE»

PLATONE APOLOGIA DI SOCRATE

Il motto della Sapienza di Socrate dovrebbe essere il criterio indicatore base per una corretta risposta alla domanda precedente: riconoscere di non conoscere, che più si conosce e più ci si rende conto che ci sono ulteriori margini di conoscenza inesplorati da percorrere. In pratica, **non dare mai nulla per scontato in ambito di *dual use* e magari farsi supportare da esperti tecnici**

«La sapienza è un dono e può essere un investimento» *Proverbio scozzese*

«La sapienza è come un baobab; una sola persona, a braccia aperte, non può stringerne il tronco» *Proverbio africano* – è necessario condividere, estendere ed aggiornare le conoscenze!

Ricerca sapiente sulla natura dei beni da esportare corretto inquadramento ex Reg UE 428/2009 da iniziare in azienda

L'elenco dei prodotti e servizi ricadenti negli Allegati I e IV del Reg 428/2009 è estremamente minuzioso e dettagliato.

Il Reg 428/2009 è soggetto a **continui aggiornamenti** dipendenti dallo sviluppo delle tecnologie, dall'evolversi delle crisi internazionali, e dalle conseguenti azioni di adeguamento da parte dei trattati di diritto internazionale e quindi, a cascata, della normativa tecnica sul *dual use*

L'analisi *dual use* del bene da esportare consta di varie fasi fondamentali:

1) Esaminare se il **prodotto finito in sé stesso** è ricompreso negli Allegati I e IV; ma non basta, in caso di esito negativo
2) **valutare se i componenti, i materiali e le tecnologie incorporate** nel prodotto finito sono inserite o meno negli elenchi duali
3) **La presenza di anche uno solo elemento duale può determinare la natura duale di tutto il prodotto**
4) **Necessario un controllo minuzioso aziendale del prodotto finito e dei suoi componenti** se necessario con l'ausilio di tecnici specializzati

Valutazione negativa ex Reg 428/2009 (prodotto da esportare non rientra nei beni *dual* use)

Una volta effettuata dall'esportatore la valutazione tecnica del bene in rapporto alle specifiche previsioni della normativa *dual use* **ed una volta appurata la libera esportazione della stessa**:

L'esportatore può apporre direttamente in fattura ovvero riprodurre con documento a parte che accompagna la merce, in carta intestata e sottoscritta dal responsabile, **la dichiarazione di libera esportazione** (parte normativa *dual use* fatta salva la verifica della libera esportazione anche in rapporto ad altre normative come ad esempio convenzione di Washington; beni culturali, etc.) secondo i vari modelli di autocertificazione rintracciabili nel web

Limitatamente agli aspetti *dual use* può essere attestato dall'esportatore (dopo la formula di responsabilità ex DPR 445/00 e suc Mod) che la merce da esportare «non rientra nell'elenco dei beni duali come da Reg. UE 428/2009 e suc mod che istituisce un regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologia a duplice uso.

In caso invece di valutazione positiva?

Valutazione Positiva ex Reg 428/2009 (prodotto da esportare rientra nei beni *dual* use)

In caso di **valutazione positiva, cioè che il prodotto da esportare è compreso nell'elenco dei beni dual use** (All I Reg 428/2009) l'esportatore dovrà avere una **valida autorizzazione rilasciata dal Ministero Industria e Sviluppo Economico** (MISE Autorità competente per la valutazione di tali richieste ex Art 2 D Lg.vo 96/2003), prima di esportare il bene duale.

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro vale per tutti gli altri Stati membri.

La domanda va presentata in base a format stabiliti dal Reg 428/2009 specificando in modo chiaro tutti gli elementi della fattispecie.

Nel Sito Internet del MISE sono rintracciabili le linee guida ed i format per la domanda: **http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/**

Esistono 4+1 tipologie di autorizzazione con delle differenziazioni interne:

1) **Autorizzazione Generale della UE**
2) **Autorizzazione Generale Nazionale**
3) **Autorizzazione Globale Individuale**
4) **Autorizzazione Specifica individuale**
5) **Autorizzazione alla intermediazione ed al transito**

Autorizzazione Generale di Esportazione della UE Reg 1232/2011 modificato Reg 428/2009

Il Reg 428/2009 come modificato dall'Art 9 par 1 del Reg 1232/2011 ha portato a **6** il totale della gamma di **Autorizzazioni Generali all'esportazione della UE** rilasciate direttamente dalla UE, introducendo ulteriori 5 tipologie per le quali lascia alle autorità nazionali la decisione finale in merito all'opportunità di concedere o meno una licenza di esportazione nazionale, globale o specifica.

Trovato un punto di equilibrio tra il principio della competenza comunitaria e i legittimi interessi degli Stati membri a mantenere il controllo delle questioni relative alla sicurezza nazionale

Autorizzazione Generale di Esportazione della UE
Le 6 diverse tipologie

1) **EU001** (All II bis Reg. 428/2009) Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera compreso il Linchestein; ed USA. Autorizzazione valida per tutti i prodotti di cui All I con esclusione di quelli indicati nel All II Octies;
2) **EU002** (All II ter Reg 428/2009) Esportazioni di determinati prodotti a duplice uso dell'All I verso 6 destinazioni specifiche: Argentina, (Croazia), Islanda, Sud Africa, Corea del Sud e Turchia;
3) **EU003** (All quater Reg 428/2009) esportazione dopo riparazione o sostituzione
4) **EU004** (All quinquies Reg 428/2009) esportazione temporanea per mostre o fiere
5) **EU005** (All II Sexies Reg 428/2009) Telecomunicazioni
6) **EU006** (All II septies Reg 428/2009) sostanze chimiche

Autorizzazione Generale di Esportazione della UE
Primo utilizzo in Italia

Circolare MISE PCI/793931 del 29/03/2012: **obbligo** per l'esportatore direttamente autorizzato dalla UE, con una delle 6 autorizzazioni generali UE, **di comunicazione del primo utilizzo in Italia**

Comunicazione da inoltrare al MISE nei 30 giorni precedenti alla prima operazione di esportazione soggetta ad autorizzazione

Nella Casella 44 della dichiarazione di esportazione DAU EX (c.d. bolla doganale) deve essere indicato il riferimento UEX002 e riportata la sigla della pertinente tipologia di Autorizzazione Generale di esportazione della UE utilizzata per l'esportazione (EU001, EU002, EU003, EU004, EU005, EU006)

Autorizzazioni Nazionali per il *dual use*

Le Autorizzazioni Nazionali sono rilasciate dal MISE – Dipartimento dello che Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per la Politica Commerciale – Divisione IV

L'Art 9 D Lg.vo 96/2003 prevede un percorso amministrativo e di scambio informativo definendone la tempistica del MISE con il Ministero Affari Esteri e Ministeri della Difesa ed Interno

Presso il MISE è istituto un **Comitato Consultivo** per l'esportazione dei beni a duplice uso che entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta esprime un parere obbligatorio non vincolante ai fini del rilascio, diniego o annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni

Il termine può essere prorogato per ulteriori 90 giorni per casi complessi e qualora il Comitato lo ritenga necessario può esperire una ulteriore attività istruttoria

Autorizzazioni Nazionali

AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE

Valida per Argentina Antartide Base Italiana, Corea del Sud, Turchia
Esclusi i prodotti elencati nel Allegato II octies Reg 428/2009

AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE

Rilasciata ad un singolo esportatore per tipi o categorie di beni a duplice uso per uno o più paesi specifici senza indicazione di limiti di quantitativi e valore per un massimo di 3 anni prorogabili. Non rilasciabile per commerci occasionali

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE

Rilasciata al singolo esportatore per tipi o categorie di beni a duplice uso per uno specifico utilizzatore finale con indicazione quantitativi e valore limite e validità determinata

AUTORIZZAZIONE ALL'INTERMEDIAZIONE E AL TRANSITO

I servizi di intermediazione per i beni di cui all'All I sono soggetti ad autorizzazione nei casi in cui il broker sia stato informato dalle autorità nazionali circa il rischio di diversione per armi di distruzione di massa o per altre situazioni ritenute meritevoli di attenzione.

Il transito di beni duali extra UE che attraversano il paese per destinazioni terze può essere vietato dallo Stato o autorizzato

Clausola *Catch all*

Art 4 Reg 428/2009 prevede **l'assoggettamento ad autorizzazione di beni duali non inseriti nelle liste UE** (Allegati I e IV) nel caso in cui **l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato** in cui è stabilito che detti prodotti **sono o possono essere destinati in tutto in parte**:

a) "ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione … di **armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari** oppure allo sviluppo, alla produzione, … di **missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi**" Art 4 comma 1

b) "… il **paese destinatario sia soggetto ad un embargo sugli armamenti** ..." Art 4 comma 2

c) "come parti o componenti di **prodotti militari figuranti nell'elenco dei prodotti di armamento nazionale** che sono esportati dal territorio dello Stato membro senza autorizzazione .." Art comma 3

La clausola *Catch All* può nascere anche da autodenuncia della impresa e una volta attivata, resta in vigore per la durata **di tre anni, salvo mutate situazioni politiche del Paese e/o nuove informazioni sul destinatario che non giustifichino l'adozione di un provvedimento di cessazione della sua validità prima del periodo considerato**

Regola del *no undercut*
Il Diniego di un'autorizzazione

Se l'autorizzazione viene negata c'è sempre una motivazione politico/giuridica

Nel sistema *dual use* multilaterale attuale vige la **regola del *no undercut* (non scavalcare)** per cui se l'Italia nega una certa autorizzazione all'esportazione, tutti gli altri Paesi UE non potranno successivamente permettere che altre imprese possano effettuare quella tipologia di operazione

In caso di rifiuto di una autorizzazione richiesta per un determinato prodotto le autorità nazionali sono tenute ad informare gli altri paesi facenti parti di accordi internazionali sul controllo delle esportazioni

A seguito di notifica del rifiuto nessun altro paese UE potrà rilasciare un'autorizzazione per lo stesso articolo

Responsabilità dell'esportatore per il *dual use*
Art 16 Reg 428/2009

Il Reg 428/2009 non contempla la figura del "dichiarante in dogana" **per cui ogni responsabilità in materia di *dual use* andrà attribuita *in prima facie* all'esportatore**

1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, **l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute anche quando il bene è prodotto da altra azienda** (avvalendosi, se del caso, delle dichiarazioni e/o della documentazione tecnica rilasciata dal primo fornitore).
2. All'esportatore può essere richiesta una **traduzione dei documenti prodotti** in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

Esportatore e dichiarazione di esportazione

Esportatore è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:

a) per conto della quale è resa una **dichiarazione doganale di esportazione**, cioè la persona **titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo** che abbia la **facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della UE** al momento dell'accettazione della dichiarazione.

Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto **l'esportatore** è **la persona che ha la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale UE;**

b) che **decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici**, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della UE (*c.d. esportatore virtuale*)

La **dichiarazione doganale** è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione (art 2 punto 4 Reg 428/2009)

Potestà di controllo delle Autorità Doganali

Art. 5 par.3) Reg UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione - CDU): Definizione di «controlli doganali»:

«*Atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e* ***con le altre norme*** *che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale*»

Art. 46 CDU «*Le* ***autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario****. Tali controlli possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici …*

I controlli doganali diversi dai controlli causali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici … sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale»

Potestà di controllo delle Autorità Doganali

Art 15 CDU «*Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali, fornisce alle autorità doganale, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.*

La presentazione di una dichiarazione in dogana … impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione ...;

b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione …

c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate»

Tipologia di operazioni Doganali interessate da normativa *dual use*

Regime Doganale di esportazione in senso stretto come definito dal CDU *(merci «unionali» esportate fuori della UE)*

Operazioni di riesportazione (merce extra UE transitoriamente sul territorio UE che viene rispedita fuori dalla UE) compresi i *transhipment*

Operazioni Doganali in Regime di transito (trasporto di merci non «unionali» che entrano e attraversano il territorio doganale UE con una destinazione esterna)

La trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della UE (cd. trasferimenti di tecnologie intangibili)

Facoltà e poteri dei funzionari doganali

I Funzionari Doganali rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in base al combinato disposto degli Art. 324 del Testo Unico Leggi Doganali (TULD) n 43/1973, Legge n.4/1929, ed artt 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (C.p.p.)

In caso di accertata violazione di rilevanza penale, agiscono sulla base dei poteri attribuiti dagli artt 347 e ss. c.p.p.

Obbligo di riferire la *notitia criminis* all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente) - Sequestro di iniziativa ex art. 354 c.p.p.

I funzionari doganali, nella loro potestà investigativa, possono richiedere all'esportatore di esibire documentazione integrativa, ulteriori informazioni e quanto altro ritenuto necessario per l'accertamento

I funzionari doganali possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso le aziende con i poteri di cui all'art. 52 commi 4 e 10 del DPR 633/1972 anche per accertamenti conseguenti alla corretta applicazione della normativa *dual use* (Art 12 comma 2 D Lg.vo 96/2003)

I controlli doganali sui beni *dual use*
Procedure Operative

L'attività di **controllo doganale inizia con la acquisizione delle dichiarazioni di esportazione nel sistema informativo doganale AIDA** che, con riferimento alle misure comunitarie e nazionali all'esportazione, attiva i **controlli di ammissibilità rigettando le dichiarazioni** prive delle indicazioni dell'autorizzazione obbligatoria per l'esportazione di merci con codice nomenclatura comprendente merci listate

In pratica, il sistema verifica automaticamente la presenza, nella **casella 44 del DAU, dei codici dei documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni** relative al regime doganale richiesto:

- se il bene richiede un **documento di autorizzazione** all'esportazione perché ***dual use*** si dovrà indicare il codice **X002**, seguito dai dati identificativi dell'autorizzazione (es. X002-EU001 …….. in caso di autorizzazione generale UE)
- **diversamente si dovrà riportare il codice Y901, con il quale si autocertifica che le merci esportate non rientrano tra quelle assoggettate alla disciplina del *dual use***

I controlli doganali sui beni *dual use*
Procedure Operative

In seguito all'accettazione della dichiarazione interviene il c.d. **Circuito Doganale di Controllo** che, **sulla base dell'analisi dei rischi informatizzata** effettua il raffronto degli elementi indicati nel DAU con i profili di rischio (soggettivi/oggettivi) ad essi collegati.

Il risultato ottenuto viene riportato su una *"scala di riferimento" per indirizzare* la dichiarazione doganale verso il "canale di controllo" appropriato:

- **CA (controllo automatizzato – «canale verde»)**
- **CD (controllo documentale – «canale giallo»)**
- **CS (controllo scanner – «canale arancione»)**
- **VM (controllo fisico – «canale rosso»)**

Nel corso del controllo documentale e vista della merce, per la verifica del corretto adempimento di normative extra tributarie la cui applicazione è demandata alle Dogane, è **fondamentale definire la esatta classificazione della merce secondo la TARIC nella sua Nomenclatura Combinata (NC)**

Per il caso della normativa *dual use* i funzionari doganali acquisiscono le informazioni fornite dall'esportatore tramite dichiarante doganale per mezzo dei documenti commerciali o specifiche tecniche

Nomenclatura combinata TARIC ed indicazione delle misure previste in caso di beni *dual use*

La **Nomenclatura combinata (NC)** è la identificazione TARIC ad **otto cifre**, intesa a rispondere alle esigenze della tariffa doganale comune (aspetti tariffari) e del commercio estero della UE

Sulla base della NC esistono poi delle suddivisioni comunitarie complementari (sottovoci TARIC) utilizzate per designare le merci in base alla legislazione attuata e i casi in cui si applicano le aliquote specifiche dei dazi doganali in funzione dell'origine delle merci o delle misure di politica commerciale

In corrispondenza dei codici di NC cui sono classificati i beni listati, la TARIC riportata nel sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane indica le misure previste e la lista di correlazione tra TARIC e gli Allegati del Reg 428/2009 in materia di *dual use*

Finalità dei controlli doganali sui beni *dual use ex* Reg 428/2009

Controllo che i «beni listati» o per i quali sia stata applicata la clausola *catch all* **corrispondono**, per qualità e quantità, **alle merci individuate nell' autorizzazione rilasciata dal MISE** e **presentata in dogana** a corredo della dichiarazione di esportazione;

Controllo che i beni dichiarati come **non compresi nelle liste di controllo non presentino caratteristiche** tali da rientrare, invece, nel **regime autorizzativo** (e, pertanto, non vengano esportati senza la necessaria autorizzazione);

Controllo che l'operazione selezionata per la verifica documentale o fisica **non presenti elementi di rischio sotto il profilo proliferazione**. In caso positivo va informato il MISE, cui compete la valutazione ai fini dell'eventuale emissione della clausola *catch all* (Art 12 D Lg.vo 96/2003)

Sanzioni penali e accessorie in materia di *dual use*

Art 16 D Lg.vo 96/2003

Chiunque effettua operazioni di **esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione** ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione **false**, é punito con la **reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro**

Chiunque effettua operazioni di **export di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti** dalle autorizzazioni é punito con la **reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro**

Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per i reati di cui ai commi 1 e 2 é disposta la **confisca dei beni** oggetto delle operazioni.

L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'All I che **non fornisce all'Autorità competente le prescritte informazioni**, é punito con la **pena dell' arresto fino a due anni.**

E' prevista anche una Sanzione Amministrativa per errori ed omissioni nella gestione dell'autorizzazione, e sanzioni accessorie conseguenti (Sequestro della merce, blocco bancario di incassi e pagamenti, difficoltà commerciali con il cliente, ritiro del bene e/o tecnologia …)

Weltanschauung

Il termine ***Weltanschauung*** appartiene alla lingua tedesca ed esprime un concetto fondamentale nella filosofia ed epistemologia tedesca, spesso applicato in vari altri campi.
Non è letteralmente traducibile in lingua italiana perché non esiste nel suo lessico una parola che le corrisponda appieno. Essa esprime un concetto di pura astrazione che può essere restrittivamente tradotto con "**visione del mondo**", "**immagine del mondo**" o "**concezione del mondo**" e può essere riferito a una persona, a un gruppo umano o a un popolo, come a un indirizzo culturale o filosofico o a un'istituzione ideologica in generale e religiosa in particolare.

Weltanschauung
e Commercio internazionale

Facciamo parte di un **«sistema internazionale»**, in cui anche l'Italia ha dei compiti, avendo preso impegni. Facciamo parte di un meccanismo più grande di noi, ma che ha bisogno di noi

Ma il commercio è sempre più cospicuo, veloce, libero, complesso

La **globalizzazione** porta **benefici economici**, però può annidare anche un **commercio pericoloso** di beni destinati ad un uso distorto o, **peggio, destinati ad un utilizzatore nemico della pace**. Sono tanti i rischi, talvolta occulti

Necessità quindi di evitare le esportazioni che recano rischi

Nasce l'esigenza di un dialogo ravvicinato tra Impresa e Stato. E' importante per entrambi che sia tutelato solo il commercio "**sano**"

Weltanschauung
e Commercio internazionale

Per gli imprenditori che lavorano nel commercio internazionale è oramai necessario avere una ***Weltanschauung***, una visione o cognizione minima della situazione internazionale, con relativa **scelta etica di tutela dei valori fondamentali di civiltà e pacifica convivenza da applicare anche nelle attività professionali svolte**

Un aiuto dalla Commissione Europea per orientarsi nel commercio internazionale con help desk sulle esportazioni: **http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/**

Weltanschauung e *dual use*
Compiti dello Stato e delle imprese

Rischi da evitare per le imprese:

1. Non conoscere chi sia l'utilizzatore finale

2. Non conoscere quale sia poi l'uso effettivo che l'utilizzatore finale farà dei beni

I sistemi moderni di controllo quindi si devono basare sulla **reciproca fiducia tra Stato e Imprese, e sulla ripartizione delle responsabilità**.

Più si crea un circolo virtuoso di "sistema" e di fiducia tra Stato e Imprese e più facile e veloce sarà la possibilità di esportare.

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti

Hvala na pažnji, a dobar dan svima

Спасибо за внимание, и хороший день, чтобы все

Obrigado pela atenção e bom dia para todos

Merci pour l'attention et bonne journée à tous

** “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.*